



Sindacato Autonomo

FEDIRETS

Federazione Dirigenti e Direttivi Enti Territoriali e Sanità

Sezione FEDIR (già Fedir Sanità)

Segreteria Nazionale



Prot. 61

Roma, 4 Marzo 2019

Al Responsabile della gestione dell'Albo Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali
c.a. Prefetto Dott.ssa Roberta PREZIOTTI
protocollo.albosegretari@pec.interno.it

E, p. c.
Al Ministro dell'Interno
On.le Matteo Salvini
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Sottosegretario del Ministero dell'Interno
On.le Carlo Sibilia
segreteria.sibilia@interno.it

Ogg.: Proposte per affrontare le criticità delle condizioni lavorative dei segretari comunali e provinciali

Nel ringraziare il sig. Prefetto dott.ssa Preziotti per l'attenzione che ha dedicato giovedì 28 febbraio alla delegazione del Dipartimento Segretari comunali e provinciali di Fedir, e per aver compreso le enormi difficoltà con cui devono misurarsi quotidianamente i segretari, secondo quanto concordato trasmettiamo una breve sintesi delle misure che possono cercare di fronteggiare la situazione che oggi la categoria sta attraversando.

Stiamo assistendo da tempo, ed in una condizione di frustrante impotenza, ad un processo di desertificazione della categoria riconducibile da una parte alla mancata indizione dei concorsi per l'accesso alla carriera per 9 lunghi anni (dal 6 novembre 2009 data di indizione del Coa5, siamo arrivati solo a dicembre 2018 ad un nuovo bando), ma anche ad una fuga sempre più massiccia dalla categoria da parte di chi, anche grazie alla competenza ed alla professionalità conquistate sul campo, cerca di trovare, con mobilità, comando o altre strade, una collocazione lavorativa meno usurante e isolata.

Se quindi nel breve periodo le proposte di questo Dipartimento sono rivolte a fronteggiare la carenza dei segretari, che in alcune regioni ha raggiunto picchi insostenibili, nel medio e lungo periodo riteniamo imprescindibile affrontare le condizioni di isolamento ed abbandono della categoria, che in un sistema privo di controlli efficaci e funzionali (troppi ce ne sono invece che costituiscono meri appesantimenti), portano alla fuga dalla categoria.

1) LE MISURE PER LA CARENZA DEI SEGRETARI

Per ciò che concerne il primo gruppo di proposte segnaliamo quanto già diramato attraverso i diversi canali disponibili, con le integrazioni emerse nel corso dell'incontro con il Prefetto.

Siamo partiti dal recente appello veicolato dai mass media dei numerosi sindaci dei Comuni abruzzesi che si trovano nell'impossibilità di gestire le ordinarie attività amministrative per carenza di segretari comunali e che testimoniano l'insufficienza di tali professionalità in particolare negli enti locali di modeste



dimensioni demografiche e collocati in zone montane e disagiate. L'allarme lanciato dall'Abruzzo con ben 123 sedi vacanti è solo l'indice di una grave situazione in cui versa buona parte del Paese: in Piemonte si registrano 324 vacanze, in Lombardia 414, in Veneto 130: i segretari comunali e provinciali sono di gran lunga inferiori rispetto alla sedi comunali e, per garantire la funzionalità dei comuni accettano convenzionamenti di sedi e incarichi a scavalco di difficile gestione sia sotto il profilo professionale che gestionale accollandosi l'onere di faticosi tour de force tra paesi molto distanti fra loro.

Abbiamo quindi proposto alcune misure urgenti, nell'interesse degli enti locali e della collettività amministrata, per coprire le sedi di quei 1828 Comuni ancora sprovvisti di segretario, ben consapevoli che il corso concorso appena bandito per 291 posti non è assolutamente sufficiente per fare fronte al problema!

L'emergenza, peraltro, è destinata ad aggravarsi a seguito della modifica al sistema di previdenza e l'introduzione del cosiddetto sistema "quota 100": il numero dei posti vacanti aumenterà vertiginosamente.

Le proposte sono state condivise da diversi parlamentari e presentate come emendamenti al DDL Concretezza oggi agli atti della Camera al numero AC1433, il cui termine di presentazione è scaduto martedì 26 febbraio .

Intervento normativo proposto	Relazione
<p>All'art.10 del DPR 465/97 sono aggiunti i commi 1 bis ed 1 ter :</p> <p><i>"1 bis - La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora siano comuni contermini ovvero tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata dei servizi. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.</i></p> <p><i>1 ter - I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore "</i></p>	<p>Il regime giuridico delle convenzioni di segreteria da sempre utilizzato è stato stravolto dall'intervento del Ministero dell'Interno che, con la circolare n.485 del 24 marzo 2015, ha ribaltato il criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata.</p> <p>Storicamente la sede di segreteria convenzionata (prima del 1990 consorziata) è stata classificata sulla base della sommatoria degli abitanti; improvvisamente ed alla luce di non meglio precisati "recenti sviluppi interpretativi", il ministero ha cambiato orientamento e disposto che la classificazione della sede segua il comune capofila. Da ciò la conseguenza che, accorpendo più enti di diversa complessità organizzativa, al segretario spetterà la retribuzione corrispondente all'ente individuato "allo scopo" come capofila, anche se per assurdo il più piccolo.</p> <p>Questa situazione determina una sproporzione tra la retribuzione percepita dal segretario e la complessità organizzativa che questi si trova ad affrontare, della cui costituzionalità si potrebbe anche dubitare alla luce dell'art.36.</p> <p>Ripristinare il criterio della sommatoria consentirebbe di riconoscere ai segretari che operano in sede convenzionata un trattamento economico correlato alla complessità dell'organizzazione che devono presidiare.</p> <p>L'emendamento non comporterà maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli enti locali, nella</p>



	<p>stipula delle convenzioni, dovranno comunque rispettare i limiti alla spesa di personale fissati dalle diverse norme di legge e pertanto la maggiore spesa sarà ripartita tra più enti che, a fronte di una retribuzione adeguata alla complessità organizzativa di più enti, potranno trovare segretari comunali disponibili ad accettare un carico di lavoro più impegnativo.</p>
<p>All'Art.11 comma 7 del DPR 465/1997 le parole <i>"qualora sia stato collocato in disponibilità"</i> sono soppresse.</p>	<p>Posto che spetta al sindaco il potere di nomina del segretario e che la differenza retributiva che sussiste tra segretari di classe quarta e terza può avere un effetto nullo sul bilancio dell'ente, per effetto delle diverse articolazioni orarie che può avere il convenzionamento, la soppressione del vincolo consente maggiore flessibilità nell'utilizzo dei segretari e quindi anche i sindaci dei comuni di classe 4 potranno nominare segretari di fascia superiore.</p>
<p>All'art.14 comma 1 del DPR 465/1997 le parole <i>"fino all'introduzione di una diversa disciplina"</i> sono soppresse. All'art.14 del DPR 465/1999 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 1 bis: <i>"L'accesso alle sedi con popolazione superiore a 3000 abitanti ed inferiore a 10.000 è consentito ai segretari dopo due anni e sei mesi di effettivo servizio svolto in fascia C"</i></p>	<p>La soppressione del periodo ha l'obiettivo di abrogare con effetto immediato la disciplina del C.C.N.L. laddove impone che l'accesso alle sedi di classe terza sia preceduta dalla frequenza del corso di abilitazione, che resta invece necessario per accedere alle sedi con più di 10.000 abitanti. Anche questa modifica normativa mira a garantire maggiore flessibilità nella gestione delle sedi di segreteria, senza peraltro penalizzare la professionalità dei segretari. Si ritiene infatti che la complessità organizzativa delle sedi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sia sostanzialmente omogenea e che solo oltre tale soglia demografica sia necessaria un adeguato percorso di formazione professionale.</p>
<p>Art.x Rimborso spese viaggio per incarichi a scavalco <i>L'art. 6, comma 12, della legge 122/2010 non trova applicazione per gli incarichi di reggenza a scavalco dei segretari comunali nei i comuni con meno di 3.000 abitanti</i></p>	<p>Giacché per l'attribuzione degli incarichi di reggenza e supplenza non vi è l'obbligo della corrispondenza tra la fascia del segretario e la classe della sede, al fine di accrescere la disponibilità dei segretari titolari di sede ad accettare incarichi di reggenza a scavalco anche in comuni geograficamente svantaggiati, bisognerebbe ammettere il rimborso delle spese di viaggio ai segretari che utilizzano il mezzo proprio</p>

Rispetto alle proposte sopra indicate e già presentate come emendamenti al DDL concretezza A.C 1433, riteniamo opportuno segnalare le ulteriori proposte già illustrate in precedenti nostri documenti e valutate come utili nel corso dell'incontro con il Prefetto dott.ssa Preziotti :



Intervento normativo proposto	Relazione
<p>All'art.13 del DPR 465/1997 è inserito dopo il comma 10 il seguente comma 11: <i>“11. La mancata assunzione in servizio entro i tre anni dall'iscrizione all'albo comporta la decadenza dello stesso. In sede di prima applicazione la decadenza degli iscritti all'albo è disposta previa comunicazione di avvio del procedimento da parte della sezione regionale dell'albo e assegnazione di un termine massimo di sei mesi decorso il quale viene adottato il decreto di decadenza “</i></p>	<p>Sono attualmente presenti nell'albo 643 iscritti che, pur avendo superato da tempo il corso-concorso, non hanno mai assunto servizio. È evidente che la circostanza si sia determinata per l'assenza di interesse degli iscritti e non certo per la mancanza di opportunità. Introdurre un termine di decadenza potrebbe indurre chi non abbia finora trovato il coraggio di intraprendere la professione, a farlo. Resta comunque l'anomalia di pagare una borsa di studio per una formazione che poi resta poi sprecata.</p>

Abbiamo preso atto della proposta formulata da Unscp e Cgil nella riunione della mattina in merito alla possibilità di una modifica normativa per consentire l'accesso alla carriera con un concorso pubblico di livello dirigenziale. Ci sentiamo di condividere la proposta, a patto e condizione che i criteri di accesso siano i medesimi per l'accesso alla dirigenza, e ciò per garantire il massimo rigore nella procedure e la selezione delle migliori professionalità. Il testo proposto ricalca sostanzialmente analoga proposta che questo gruppo di segretari aveva già presentato a codesto Albo il 23 giugno 2017 sotto la sigla di Unadis, sia pure con una diversa formulazione del testo.

Intervento normativo proposto	Relazione
<p><i>Art. XX</i> <i>1. Al fine di sopperire con urgenza alla attuale carenza di Segretari iscritti all'Albo rispetto al fabbisogno, il Ministero dell'Interno è autorizzato a bandire, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'albo di cui all'art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, un concorso per titoli ed esami per l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo di Segretari.</i> <i>2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.</i> <i>3. Il bando individua preventivamente gli albi regionali, esclusivamente fra quelli interessati dagli eventi sismici</i></p>	<p>La proposta è calibrata in modo da garantire il massimo rigore e la migliore qualificazione professionale pur nella sensibile riduzione dei tempi rispetto alle procedure ordinarie, mutuando le regole per il reclutamento dei dirigenti, definite dall'art. 28 del D.Lgs 165/2001, il quale testualmente prevede che: “Art. 28 - Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.” In attuazione di tale norma il D.P.R. 70/2013 disciplina sia le modalità di reclutamento mediante corso-concorso che quelle mediante concorso, prevedendo per questa seconda fattispecie che “Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche</p>



<p><i>(inserire il riferimento normativo più appropriato) e quelli nei quali la carenza di segretari sia proporzionalmente più elevata, ai quali è assegnato l'intero contingente, prevedendo altresì l'obbligo di permanenza in tali albi per un periodo non inferiore a 3 anni decorrenti dalla prima presa di servizio</i></p> <p><i>4 Fatto salvo quanto diversamente disciplinato ai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465."</i></p>	<p><i>amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea" (art. 7 comma 1)</i></p>
--	--

2) LE CONDIZIONI DI ISOLAMENTO DELLA CATEGORIA

Con riferimento invece alle condizioni di isolamento in cui la categoria opera, abbiamo appreso con interesse della riorganizzazione proposta con il regolamento sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, che colloca la gestione dell'Albo dei segretari nell'ambito del Dipartimento Affari interni e territoriali . Nel segnalare, rispetto alla bozza in circolazione, che la gestione dell'Albo dei segretari dovrebbe avere più attinenza con le funzioni descritte alla lett.a) del comma 1 dell'art.3, rispetto a quelle contemplate alla lett.b) del medesimo articolo, riteniamo necessario evidenziare che, in fase di riorganizzazione delle attività, si dovrebbe porre rimedio ad alcune anomalie nella gestione della categoria , come per esempio (la più vistosa) la totale assenza dei segretari tra i componenti del consiglio direttivo che gestisce l'albo e che ci chiediamo quale sorte avrà .


Un maggior coinvolgimento della categoria nella gestione potrà senza dubbio portare al tavolo dei decisori le problematiche che abbiamo segnalato con la nostra precedente nota del dicembre 2018 e che qua integralmente richiamiamo .

Siamo anche pronti ad aprire, nei prossimi mesi, un dibattito serio e approfondito, coinvolgendo le più autorevoli voci del mondo giuridico, per far luce in modo oggettivo ed analitico sulla stratificazione delle funzioni del segretario e sulle vistose incongruenze del sistema delle autonomie locali.

Auspichiamo siano davvero comprese anche dal Ministro dell'Interno e dal Sottosegretario Sibilia, che ringraziamo anch'essi per l'interesse che stanno manifestando verso la categoria, le ragioni che hanno spinto un gruppo di segretari, ogni giorno più numeroso, ad organizzarsi ed a rimboccarsi le maniche per porre rimedio ad una situazione ormai da tempo insostenibile e ci riserviamo di trasmettere ulteriori proposte più analitiche e dettagliate.

Addì, 4 marzo 2019

II SEGRETARIO DIPARTIMENTO FEDIR
Segretari Comunali e Provinciali
Maria Concetta Giardina



II SEGRETARIO GENERALE
FEDIRETS SEZ. FEDIR
Elisa Petrone